

COPIA

# COMUNE DI

(PROVINCIA DI COSENZA)

## Estratto dal Registro degli Atti del Consiglio Comunale

OGGETTO: Istituzione servizio illuminazione votiva nel cimitero-Appro-  
vaione Regolamento.-  
29.11.1974

L'anno millenovecentosettant quattro questo giorno ventinove del mese  
novembre alle ore 18,00 in  
nella solita sala delle adunanze Consiliari.

Alla ~~prima~~ convocazione ~~ordinaria~~ di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,  
~~seconda~~ straordinaria risultano all'appello nominale.

P R E S E N T I -

1°)  
2°)  
3°)  
4°)  
5°)  
6°)  
7°)  
8°)  
9°)

10°)  
11°)  
12°)  
13°)  
14°)  
15°)  
16°)

A S S E N T I

1°)  
2°)  
3°)  
4°)

Totale presenti N. 16 Consiglieri su N. 20 assegnati al Comune e su N. 20 Consiglieri in carica.

Dichiarato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor

Assiste il Segretario

Vengono dal Signor Presidente nominati a scrutatori

La seduta è ~~pubblica~~  
privata

della deliberazione consiliare n°27 del 2.5.974 trattante l'oggetto, l'azione di eliminare il diritto fisso di L.50 di cui al comma V° dell'art. 10, perché non consentito dal provvedimento C/P 29/0/1961 n°641; Informa che il Comitato Regionale di Controllo con sua decisione dell'8.8.974 n°27745 ha annullato la deliberazione stessa invitando questa Amministrazione ad adottare atto deliberativo per uniformarsi a quanto stabilito dal C.P.P. con nota n°1012 del 27.6.974. Propone di adeguarsi alle osservazioni fatte ed invita il Consiglio ad adottare le proprie determinazioni;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione del Sindaco

Considerato che detto servizio è molto sentito dalla popolazione;

Ritenuto necessario adeguarsi alle osservazioni del C.P.P.;

Con votazione unanime;

#### D E L I B E R A

In sostituzione della Deliberazione consiliare n°27 del 2.5.974 annullata dal Comitato Regionale di Controllo in seduta dell'8.8.974 n°27745 viene approvato il seguente regolamento articolato come segue:

ART.1° È istituito nel Comune di \_\_\_\_\_ con diritto di prevativa il servizio dell'illuminazione elettrica votiva sulle tombe, nelle Cappelle, Loculi, Ossari, Colombai, Lapidari, ecc., esistenti nel Cimitero Comunale;

ART.2° Tale servizio viene concesso alla Ditta Salvo Alfano di Gennaro Alfano, con sede in Napoli, alla via Foggiorale, n°128;

ART.3° Le spese di contratto, registrazioni e quanto altro relativo, nessuno esclude, sono a carico della ditta concessionaria;

ART.4° La durata della concessione viene stabilita in anni 25 rinnovabile qualora entro sei mesi antecedenti alla scadenza una delle parti non faccia pervenire all'altra parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, legale disdetta;

ART.5° La ditta concessionaria dovrà costruire a complete sue spese l'impianto di illuminazione occorrente per l'esecuzione del servizio e si impegnerà a sostenere tutte le spese per l'allacciamento alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica e l'installazione del relativo contatore e con l'obbligo di distinguere la linea di illuminazione votiva da quella per l'illuminazione dei viali, della Cappella mortuaria delle eventuali cappelle private e dei locali accessori, con a carico di un distinto misuratore dei consumi;

ART.6° Il Comune metterà gratuitamente a disposizione della ditta concessionaria un locale o parte di locale da adibirsi ad uso ripostiglio per deposito attrezzi e per la posa del quadro di comando dell'impianto;

ART.7° La tensione di distribuzione dell'energia elettrica non deve essere diminuita con inutile perdita di energia elettrica, e le lampade debbono essere tutte della stessa potenza e la ditta appaltatrice deve fatturare l'energia elettrica consumata, mese per mese o trimestre per trimestre, secondo la periodicità delle fatturazioni dell'Azienda Elettrica fornitrice, ripartendo l'onere per il numero delle lampade esistenti a fine del periodo maturato, per tale ripartizione deve essere previsto l'obbligo di tenere un registro cronologico delle lampade installate, e ~~stima~~ stante la possibilità di scindere i consumi normali da quelli effettuati per forniture temporanee a carattere straordinario, tali forniture non possono essere consentite, costituendo un illecito addebito agli utenti normali di consumi non da essi effettuati;

ART.8° La Ditta concessionaria curerà la buona manutenzione ed il regolare funzionamento dell'impianto e delle lampade e dei relativi sostegni. La potenza delle lampade, normalmente, dovrà essere da 5 Watt ciascuna e l'accensione, dovrà essere interrotta, salvo casi di forza maggiore per in-

cendi, uragani, devastazioni, furti;

**ART. 9°** La ditta concessionaria si impegna ad osservare e fare osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e di regolamenti, vigenti in materia e sia civilmente che penalmente essere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale, da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare in conseguenza della presente concessione, nonché ad effettuare a sue spese i necessari ampliamenti della rete di illuminazione, nel caso questi si rendessero necessari per eventuali ampliamenti nel Cimitero Comunale. E' facoltà della ditta concessionaria di avvalersi, su richiesta di prorogare la durata della concessione, nel caso, che l'ampliamento del cimitero sia di considerevole portata;

**ART. 10°** Si approva il regolamento, per il servizio elettrico, della ditta concessionaria, che dispone quanto segue:

I) La Ditta Emilio Alfano, predispone il servizio per l'illuminazione votiva dei Sepolcreti e Nicchie. Il servizio è retto dalle seguenti modalità:

II) LAMPADA VOTIVA ESTERNA: Tale servizio viene effettuato:

a) fornendo una lampada elettrica alloggiata su apposito portalam-pada di tipo unico. La lampada ed il portalam-pada sono di proprietà della ditta fornitrice che ne curerà la manutenzione e la sostituzione della lampada ove bruciata.

b) fornendo ininterrottamente nelle 24 ore l'energia elettrica di illuminazione, salvo casi di forza maggiore.

III) Ove l'utente chieda l'installazione di apparecchiature speciali di sostegno alla lampada, queste dovranno essere preventivamente approvate dalla ditta. L'apparecchiatura resta di proprietà dell'utente che ne curerà la manutenzione. E' facoltà della ditta chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione dell'apparecchiatura, ove questa presentasse inconvenienti tecnici.

IV) Tranne l'ipotesi di apparecchiature speciali fornite dall'utente o a questi vendute dalla ditta, sia nel caso di apparecchiature speciali che di apparecchiature uniche.

V) L'utenza avrà inizio entro le 48 ore dalla richiesta e durerà ininterrottamente fino a disdetta, da comunicarsi a mezzo raccomandata. Il pagamento del canone avverrà mensilmente nelle mani di nostri incaricati previa esibizione dell'ultima bolletta di pagamento. Unica prova di pagamento è la ricevuta redatta su appositi moduli numerati e firmati dai nostri incaricati. Gli utenti che riterranno pagare anticipatamente sono tenuti a versare la differenza di eventuali aumenti, che si verificassero nelle relative voci del canone.

VI) In caso di morosità del pagamento del canone mensile la ditta sospende la fornitura; ritirato le apparecchiature, decorso il giorno 30 del secondo mese in cui è intervenuta la mora. Ove l'istante provvedesse successivamente a purgare la mora, se non oltre i tre mesi, sarà tenuto a corrispondere novellamente un diritto fisso di riallacciamento di L. 500 (cinquecento).

**ART. 11°** Ogni utente corrisponderà alla ditta concessionaria:

a) il canone mensile di L. 150, per ogni lampada votiva eterna, da 5 Watt accesa ininterrottamente, con cambio di lampade fulminate e manutenzione a carico della ditta concessionaria;

b) L. 1.800, una tantum, per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna, compreso portalam-pada ed allacciamento alla linea principale elettrica. A detti prezzi va aggiunto bollo, I.V.A. e i medesimi potranno subire rettifiche in conseguenza a variazioni del bollo, IVA e di tutte le altre voci relative al servizio in questione.

**ART. 12°** Le competenze che la ditta concessionaria corrisponderà al Comune, saranno concordate tra la Spett.le Civica Amministrazione e la Ditta

REGIONE CALABRIA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SEZIONE DI Cosenza

N. 5933

Il Comitato nella seduta del 28. 12. 74  
sentito il relatore

NON RILEVATA

28. 12. 74

P.C.C.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti.

L'Assessore Anziano

IL SINDACO

Il Segretario

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Della suesata deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno

2.12.974

e spedita copia al Comitato Regionale di Controllo — Sezione di Cosenza — il

Prot. N. 2734 ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il Segretario

La suesata deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio dal

al senza reclami ed invio al Comitato Regionale di Controllo — Sezione di Cosenza — in data

Prot. N.

Lì

Il Segretario

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SEZIONE DI COSENZA

Prot. N.

Div.

VISTO: Per ricevuta

Lì

Il Segretario